

FORNITURA DI TRATTORE AD USO MACCHINA OPERATRICE PER LO SFALCIO DELL'ERBA LUNGO LE BANCHINE ED I RILEVATI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI COMPRESO TAGLIA ERBA SCAVALLATORE PER LO SFALCIO IN PROSSIMITA' DEI GUARD RAIL PER IL REPARTO OPERATIVO DI ANCONA DELL'AREA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNO 2026 – (COD. INT. 01.01/1) CUP H30A26000040004

B. CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura comprende:

- 1 trattore
- 1 trincia laterale a braccio idraulico scavallatore per guard rail monodisco;
- eventuali zavorre e contrappesi necessari;
- documentazione tecnica;
- immatricolazione e messa in servizio;
- garanzia e assistenza tecnica.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL TRATTORE

Il mezzo dovrà possedere almeno le seguenti caratteristiche:

Motore:

Alimentazione Diesel, 4 cilindri turbo, minimo cv 75 o equivalente (ECE r120) che rispetti le normative antinquinamento in vigore al momento della fornitura. Raffreddamento a liquido.

Intervalli di manutenzione (olio e filtri olio) non inferiori a 300 ore/lavoro.

Trasmissione:

Cambio con minimo marce 15 AV + 15 RM di cui almeno 2 sotto carico + inversore elettroidraulico (o simili) con comando al volante.

Velocità min. 40 km/h a regime di rotazione motore ridotto. Assale anteriore non sospeso con 4 ruote motrici con innesto elettroidraulico / simili (no meccanico). Bloccaggio differenziale con frizione elettroidraulica. Senza parafranghi ruote anteriori.

PTO anteriore e posteriore.

PTO posteriore con comando elettroidraulico in cabina con regimi di rotazione selezionabili 540 e 1000 g/min.

PTO anteriore con comando elettroidraulico in cabina con regime di rotazione di 1000 g/min.

Sollevatore posteriore e anteriore

Capacità di sollevamento posteriore min. kg 3000 con agganci rapidi/automatici 2^a categoria. Terzo punto posteriore meccanico con aggancio rapido/automatico 2^a categoria.

Tiranteria / stabilizzatori sollevatore posteriore meccanici con possibilità di oscillazione e fissaggio. Comandi esterni per sollevatore posteriore nei parafranghi. Capacità di sollevamento anteriore min. kg 1000. Sollevatore anteriore con comando in cabina mediante distributore idraulico.

Idraulica:

Minimo n°3 distributori idraulici semplice effetto + doppio effetto con regolazione di portata meccanica e attacchi compatibili con trincia già in dotazione.

Portata idraulica non inferiore a 45 l/min.

La macchina con montate al posteriore e con le attrezzature di seguito descritte dovrà garantire una stabilità e quindi funzionare in modo corretto con pendenze laterali fino al 15% e pendenze longitudinali fino al 45%.

Cabina

La cabina dovrà essere:

Originale, senza la presenza di tunnel centrale

Climatizzata (climatizzatore manuale ed aria condizionata)

Sedile operatore con sospensione pneumatica

Sedile istruttore

Fari stradali alogeni + fari da lavoro anteriori e posteriori alogeni + fari in cabina anteriori e posteriori (minimo n°2 ant. + n°2 post.) alogeni + n° 2 giro-faro a luce arancione led

Retrovisore interno

Specchi retrovisori laterali maggiorati

Trincia laterale per guard rail

La macchina dovrà essere completa di trincia professionale avente almeno le seguenti caratteristiche.

- Applicabile sia anteriormente che posteriormente alla macchina operatrice
- Trasmissione ad albero cardanico
- Movimenti idraulici tramite comandi elettrici con portata prioritaria regolabile e possibilità di essere staccati in modo agevole
- Regolazione altezza, inclinazione e distanza tramite cilindri idraulici
- Spostamenti laterali tramite cilindro idraulico
- Scavallamento automatico e manuale e auto resettante degli ostacoli
- Doppio circuito idraulico uno per comandi ed uno per rotazione disco

Dotazioni accessorie

Il mezzo dovrà comprendere:

- ruote agricole idonee all'impiego stradale;
- gancio traino omologato;
- zavorre anteriori;
- presa a 12 V;
- kit utensili;
- manuale uso e manutenzione in lingua italiana.

Sicurezza

Il mezzo dovrà essere conforme:

- al Regolamento (UE) 167/2013;
- al Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, ove applicabile;
- alle norme UNI EN di settore;
- marcatura CE;

Dovranno essere presenti:

- cinture di sicurezza;
- estintore;
- triangolo;
- cassetta pronto soccorso;
- lampeggianti.
-

Documentazione, Collaudo e Garanzia

- Certificazioni: I mezzi e ogni singola attrezzatura accessoria devono essere consegnati provvisti di Marcatura e Dichiarazione di Conformità CE (Direttiva Macchine 2006/42/CE) e relativi manuali d'uso e manutenzione interamente in lingua italiana.
- Garanzia: Minimo 24 mesi senza limitazioni di ore di utilizzo

ART. 3 - ULTERIORI CARATTERISTICHE

Il trattore oggetto della presente fornitura dovrà garantire la **compatibilità** con altri accessori già in uso presso il Reparto Operativo di Ancona.

In particolare:

- un trincia tipo "giraffa" della ditta "AGRICOM S.r.l." tipo "miniboard 175 MFB" matricola TD 40386
- biotrituratore "BIO230" della ditta "CARAVAGGI MACCHINE INDUSTRIALI"

Dei suddetti accessori, in fase di gara/richiesta preventivi, verranno fornite fotografie e dichiarazioni di conformità.

Art. 4 – CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire entro **90 giorni** dalla stipula del contratto.

I mezzi dovranno essere consegnati:

- immatricolati;
- collaudati;
- pronti all'uso;
- completi di tutti gli accessori richiesti.

Art. 5 – COLLAUDO

Il collaudo comprenderà:

- verifica della conformità tecnica;
- prova funzionale dei miniescavatore con i relativi accessori e programmazione per l'utilizzo degli stessi;
- prova operativa;
- verifica della documentazione;
- verifica dei dispositivi di sicurezza.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si dispone di non richiedere la garanzia definitiva in considerazione della natura standardizzata della fornitura, della limitata durata dell'esecuzione, dell'assenza di anticipazioni contrattuali e del ridotto rischio di inadempimento, risultando la richiesta della garanzia sproporzionata rispetto alle caratteristiche del contratto.

Art. 7 – PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato **in un'unica soluzione**, a seguito della consegna della fornitura e dell'emissione del **verbale di regolare esecuzione della fornitura**, attestante la conformità del mezzo e delle attrezzature alle prescrizioni del contratto e del presente Capitolato. Costituiscono condizioni indispensabili per la liquidazione del corrispettivo:

- la consegna degli escavatori con relativi accessori;
- l'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
- la consegna della documentazione tecnica, dei manuali d'uso e manutenzione e dei certificati di conformità;
- la regolarità contributiva dell'operatore economico, accertata mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

L'operatore economico emetterà fattura elettronica secondo la normativa vigente, riportando il numero del contratto, il CIG, il CUP (ove previsto) e ogni altro elemento richiesto dalla normativa in materia di fatturazione verso le Pubbliche Amministrazioni.

Il pagamento sarà effettuato entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della fattura elettronica, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e previa verifica della regolarità della fornitura e della documentazione amministrativa.

Qualora siano riscontrate irregolarità nella fornitura o nella documentazione presentata, il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla completa eliminazione delle cause che hanno determinato la sospensione.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'operatore economico ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Resta fermo l'obbligo dell'appaltatore di rispettare tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b del Codice. Il calcolo è fatto prendendo a riferimento l'indice ISTAT FOI del mese di sottoscrizione del contratto e l'indice ISTAT FOI del mese in cui viene richiesta la revisione.

Art. 9 PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi dell'art. 126 d.lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna della fornitura, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 co. 12 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Consorzio prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Art. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono gravi inadempimenti, con conseguente risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. che la Stazione appaltante potrà comunicare via pec, i seguenti casi:

a) nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94-95 e ss..

b) qualora si verifichi la cessione, anche parziale, del contratto nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzato;

- c) grave inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- d) Interruzione della fornitura per decisione unilaterale dell'Impresa;
- e) per cessazione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, concordato preventivo fatto salvo quanto previsto all'art. 124 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 186 bis del RD 267/1942;
- f) in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
- g) nei casi previsti espressamente nel presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 122 d.lgs. 36/23 e dell'allegato II.14, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, dandone comunicazione mediante PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- h) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 36/2023;
- i) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'impresa, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94-95 e ss D.lgs. 36/23.
- j) Ritardo o mancata esecuzione della fornitura;
- k) Difetto di fabbricazione o mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui gli stessi sono destinati.

La Provincia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. Per grave inadempienza deve intendersi il comportamento, anche omissivo o recidivo dell'Impresa o del personale, emergente anche dalle contestazioni della Provincia, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ovvero che renda impossibile il raggiungimento dello scopo contrattuale, ovvero la soddisfazione dei bisogni dell'Ente, esplicitati nel presente capitolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel caso di mancata fornitura di garanzia per vizi difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa in ragione delle prestazioni eseguite.

Art. 12 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto, qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, è competente esclusivamente il Tribunale di Ancona, escludendo ogni forma di ricorso all'arbitrato.

Il Progettista

Geom. Anna Barucca

Il RUP

Ing. Monica Ulissi